

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429. Atto n. 381 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	375
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	377
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette. Atto n. 383 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento</i>)	375
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del titolo III «Quadro di certificazione della cibersecurity» del regolamento (UE) 2019/881 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersecurity, e alla certificazione della cibersecurity per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersecurity»). Atto n. 388 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	376
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	379
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	376

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 22 giugno 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429.
Atto n. 381.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 maggio.

Antonella PAPIRO (M5S), *relatrice*, illustra la proposta di parere favorevole con osservazione formulata (*vedi allegato 1*).

La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia

di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette.

Atto n. 383.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 maggio.

Antonella PAPIRO (M5S), *relatrice*, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede un rinvio dell'esame del provvedimento per completare alcuni approfondimenti in corso, in particolare con riferimento a una disposizione che sembra presentare margini di ambiguità.

Sergio BATTELLI, *presidente*, fa presente che, benché il termine previsto per l'espressione dei pareri da parte della Commissione parlamentari sia scaduto il 16 giugno, la richiesta della relatrice risulta accoglibile in quanto il Governo, nella seduta del 15 giugno 2022 presso le Commissioni di merito, ha acconsentito a una dilazione del predetto termine entro la fine del mese corrente. Pertanto, concorde la

Commissione, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del titolo III « Quadro di certificazione della cibersicurezza » del regolamento (UE) 2019/881 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (« regolamento sulla cibersicurezza »).

Atto n. 388.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 30 maggio.

Filippo SENSI (PD), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole formulata *(vedi allegato 2)*.

La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429. Atto n. 381.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori (I&R), degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429;

tenuto conto che lo schema di decreto, predisposto in attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere *a), b), n), g), h), i)* e *p)* della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Legge di delegazione europea 2019/2020), mira a disciplinare in una sede normativa unitaria il sistema di tracciabilità delle diverse specie di animali terrestri e del materiale germinale, nonché dei prodotti di origine animale, al fine di una più efficiente politica di prevenzione e controllo delle malattie di origine animale;

ricordato che tra le più significative novità rientra l'obbligo per gli operatori di assicurare agli animali allevati regolari visite veterinarie allo scopo di prevenire e migliorare determinate condizioni sanitarie, soprattutto negli allevamenti, individuando più dettagliatamente le responsabilità di allevatori, veterinari e altri soggetti che si occupano di animali, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie nelle attività di salute degli animali, come la sorveglianza delle malattie, l'identificazione elettronica e la registrazione degli animali, nella garanzia della corretta applicazione del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati, oltre che di semplificazione e innovazione digitale;

ricordato altresì che lo schema di decreto, composto da 25 articoli, stabilisce,

per il sistema I&R, le procedure di attuazione sul territorio nazionale del regolamento e le misure supplementari nazionali concernenti: la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti in cui sono detenuti gli animali; le informazioni da riportare nella Banca Dati Nazionale (BDN), ossia nella base dati informatizzata nazionale di cui all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento, relative agli stabilimenti registrati o riconosciuti, agli operatori, agli animali e agli eventi; l'identificazione degli animali detenuti; la documentazione; le azioni in caso di non conformità e sanzioni; le misure transitorie per proteggere i diritti dei portatori d'interesse derivanti da atti normativi preesistenti;

tenuto conto, infine, della necessità di evitare che dall'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 previsto dallo schema di decreto legislativo in oggetto derivino aggravii eccessivi a carico degli operatori del settore e della necessità di sostenere sia economicamente che dal punto di vista del supporto tecnico e formativo il processo di digitalizzazione del settore interessato dallo schema di decreto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

per le motivazioni richiamate in premessa, inerenti alla necessità di contenere gli aggravii economici e amministrativi a carico degli operatori e dei professionisti degli animali conseguenti all'adeguamento della normativa interna alle disposizioni

del regolamento (UE) 2016/429, si valuti, compatibilmente con i profili di sostenibilità della finanza pubblica, l'opportunità:

di definire i criteri in base ai quali determinare le tariffe relative agli obblighi di registrazione e riconoscimento previsti, rispettivamente, dagli articoli 5, 6 e 23, comma 5, in modo da minimizzarne l'importo;

di favorire un'adeguata formazione in materia di sistema I&R prevedendo, compatibilmente con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, opportune compensazioni, anche parziali, a fronte degli oneri formativi sostenuti dagli operatori e dai professionisti degli animali, inclusi quelli di cui all'articolo 24 dello schema in esame.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del titolo III « Quadro di certificazione della cibersecurity » del regolamento (UE) 2019/881 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersecurity, e alla certificazione della cibersecurity per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (« regolamento sulla cibersecurity »). Atto n. 388.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III, « Quadro di certificazione della cibersecurity », del regolamento (UE) 2019/881 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersecurity, e alla certificazione della cibersecurity per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (« regolamento sulla cibersecurity ») (Atto n. 388);

ricordato che:

il citato regolamento (UE) n. 2019/881, con l'obiettivo di rafforzare la cibersecurity dell'Unione, ha introdotto una nuova disciplina dell'Agenzia dell'Unione europea per la cibersecurity e un quadro armonizzato in materia di certificazione della cibersecurity dei prodotti, servizi e processi che utilizzano tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), al fine di ridurre la frammentazione del mercato interno, di facilitare il riconoscimento reciproco dei certificati di cibersecurity tra gli Stati membri e di aumentare il livello di affidabilità per il consumatore, dal punto di vista della sicurezza informatica, dei prodotti e dei servizi che utilizzano tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

le novità introdotte nella normativa europea cominceranno a produrre i loro effetti successivamente all'adozione di si-

stemi europei di certificazione della cibersecurity elaborati per specifici ambiti, ai quali dovranno essere adeguati i sistemi di certificazione nazionale eventualmente esistenti; l'attuazione del quadro europeo implica in ogni caso che i singoli Stati membri procedano ad adeguare i rispettivi ordinamenti a talune delle disposizioni contenute nel citato Titolo III del regolamento, non immediatamente applicabili, ovvero quelle che disciplinano l'individuazione di un'Autorità nazionale di certificazione della cibersecurity, l'attività degli organismi per la valutazione della conformità e l'apparato sanzionatorio;

ad integrazione di quanto già previsto dal decreto-legge n. 82 del 2022, che ha istituito l'Agenzia nazionale per la cibersecurity, lo schema di decreto legislativo, in attuazione dei principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 18 della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020), definisce l'organizzazione e le modalità operative delle attività di vigilanza nazionale e delle attività di rilascio dei certificati della stessa Agenzia, provvedendo inoltre a conferire il potere di revocare i certificati di base e quelli sostanziali, emessi da organismi di certificazione diversi dall'Agenzia, ai fini di tutela degli interessi pubblici e dei diritti fondamentali, nonché a stabilire un sistema sanzionatorio applicabile in caso di violazione delle norme del quadro europeo di certificazione con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;

sono escluse dall'ambito di applicazione del provvedimento le disposizioni specifiche riguardanti le attività nel settore della pubblica sicurezza, della difesa, della sicurezza nazionale e le attività dello Stato nell'ambito del diritto penale, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, del citato regolamento, che fa salve le competenze degli Stati membri in questi settori, anche in considerazione del

carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di ciascuno Stato membro;

considerata l'urgenza di assicurare piena operatività al sistema di certificazione e sorveglianza della cibersicurezza, anche alla luce dell'aumentato rischio conseguente alle tensioni geopolitiche in atto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.